

PROCEDURA DI GARA APERTA
ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:

**“INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA PIENA
DUECENTENNALE DEL TORRENTE STAFFORA IN PROSSIMITA'
DEL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. A VARZI IN
PROVINCIA DI PAVIA INTERVENTO 1-RE”
CUP C82H18000250003
CIG B737C4242B**

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese intende appaltare lavori di **“INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA PIENA DUECENTENNALE DEL TORRENTE STAFFORA IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. A VARZI IN PROVINCIA DI PAVIA INTERVENTO 1-RE” CUP C82H18000250003.**

La Stazione Appaltante Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese procede all'esecuzione di una procedura di gara sulla scorta degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione dell'operatore economico individuati nella determinazione a contrattare n. S3-52 in data 10.06.2025 ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (“Codice” nel seguito).

L'individuazione del contraente avviene mediante una procedura di gara aperta, come definita all'art. 3, comma 1 lett. f), dell'Allegato I.1 al Codice e di cui all'art. 71 del Codice stesso, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Libro I, II, V, del Codice.

Il criterio di aggiudicazione è dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

L'appalto non ha interesse transfrontaliero certo.

Il contratto è stipulato a corpo.

Il presente disciplinare di gara di contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di presentazione e di valutazione delle offerte, di sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto (“RUP” nel seguito) ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Stefania Camerini, Funzionario incaricato di EQ dell'Area 3 – Infrastrutture, Trasporti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Politiche del Territorio, Ambiente.

Viene posto a base di gara il progetto esecutivo dei lavori approvato con il Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 in data 16.05.2025, verificato ai sensi dell'art. 42 del Codice e validato dal RUP con provvedimento in data 16.05.2025.

La gara è interamente gestita tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (nel seguito indicata come “piattaforma”) accessibile all'indirizzo <https://cmop.acquistitelematici.it/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla documentazione di gara.

La procedura di gara è individuata in piattaforma con il codice ID 90.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente, e comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e di dati, il danneggiamento di file e di documenti, per ritardi nell'inserimento di dati o documenti, per ritardi nella presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento, dei programmi impiegati dall'operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma in maniera non conforme a quanto previsto nei manuali di cui nel seguito.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Codice, in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma che impedisce la corretta presentazione delle offerte, non dovuto alle circostanze indicate in precedenza, la Stazione Appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma, e la proroga del termine stesso per una durata proporzionale

alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dell'interruzione.

Nel caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma, l'avviso di proroga del termine è pubblicato in piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa, responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID (previsto dall'art. 29 del D.Lgs 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente sulla piattaforma stessa e al disciplinare telematico allegato al presente disciplinare.

Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali e le guide presenti sulla piattaforma costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara.

Nel seguito, la sintesi degli elementi negoziali essenziali.

STAZIONE APPALTANTE	COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
OGGETTO DELL'APPALTO	INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA PIENA DUECENTENNALE DEL TORRENTE STAFFORA IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. A VARZI IN PROVINCIA DI PAVIA INTERVENTO 1-RE
CODICE UNICO DI PROGETTO	C82H18000250003
VALORE DELL'APPALTO	EURO 1.220.000,00
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI	OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
DURATA DEI LAVORI	150 giorni naturali e consecutivi
PROCEDURA DI GARA	APERTA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	B737C4242B
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA DI GARA IN PIATTAFORMA	ID 90
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN PIATTAFORMA	ORE 18:00 DEL GIORNO 11 LUGLIO 2025

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

E' presente in piattaforma, oltre al presente DISCIPLINARE DI GARA, la seguente documentazione di gara:

- 1) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE REQUEST);
- 2) il modulo per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni necessarie;
- 3) il modulo per la presentazione dell'offerta economica;
- 4) il Progetto Esecutivo dei lavori;
- 5) il disciplinare telematico della piattaforma.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né mediante e-mail.

Come indicato in precedenza, tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata; le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da ciascun concorrente al momento della registrazione sulla piattaforma (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo).

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni fra imprese aderenti ad un contratto di rete, Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come “GEIE”), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto mandatario / capofila / capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento di cui all’art. 104 del Codice, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Lavori di manutenzione e ripristino strutturale dei ponti, classificati nei settori ordinari di cui al Libro I e II del Codice.

Prestazione principale: C.P.V. 45221119-9 di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008.

Codice ATECO 42.13.00 Sezione F

4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori di cui al presente disciplinare di gara è prevista in prossimità del Ponte della SP166 nel territorio del Comune di Varzi (PV).

5 OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi e prestazioni facenti parte del progetto esecutivo denominato: *Interventi di contenimento della piena duecentennale del torrente Staffora in prossimità del ponte SP 166 a Varzi in provincia di Pavia - Intervento I-RE.*

In forma sintetica e non esaustiva, saranno da prevedersi i seguenti interventi, che per motivi di leggibilità del progetto sono state discrezionalmente così suddivise:

- Movimenti terra;
- Interventi di consolidamento della pila del ponte della SP166;
- Interventi di adeguamento delle briglie esistenti;
- Interventi di ripristino del piede di sponda esistente.

Il valore dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 1.220.000,00, come segue:

IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d’asta	Euro 1.181.000,00
COSTO DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso d’asta	Euro 39.000,00
TOTALE A BASE DI GARA	Euro 1.220.000,00
Ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, è compreso nell’importo totale dei lavori il costo della manodopera, stimato in Euro 425.297,91	

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dello stesso art. 11 e dell’allegato I.01 al Codice, è il seguente: **Edile Industrie e Cooperative F012.**

Non sono previste in progetto prestazioni che richiedono l’applicazione di ulteriori CCNL oltre al precedente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purchè siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello specificato in precedenza, ai sensi

del comma 3 dell'art. 11 del Codice. In tal caso, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, l'aggiudicatario deve impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiarare l'equivalenza delle tutele; in tal caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice in conformità all'allegato I.01 al Codice.

6 REVISIONE DEI PREZZI – INCREMENTO O RIDUZIONE DEL QUINTO

Verrà applicata la revisione dei prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

7 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

La realizzazione dei lavori è finanziata con risorse:

- regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6273 del 11 aprile 2022 “Programma 2022-2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE)”;
- regionali di cui alla d.g.r. XII/1341 del 13 novembre 2023, che ha disposto il finanziamento integrativo dell'intervento in oggetto;
- proprie dell'Ente Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

8 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine di esecuzione di tutti i lavori è stato stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del loro verbale di consegna, come precisato all'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto (nel seguito “CSA”).

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale sopra indicato sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

L'entità giornaliera del premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce “Imprevisti”, è determinata nello 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici elencati al comma 2 dell'art. 65 del Codice:

- imprese con identità individuale:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
 - c) consorzi fra imprese artigiane;
 - d) consorzi stabili;
- imprese con identità plurisoggettiva:
 - e) raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi;
 - f) consorzi ordinari, già costituiti o costituendi;
 - g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

h) Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come “GEIE”).

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del Codice; in particolare, in sede di offerta questi devono specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno a realizzarle ai sensi del comma 2 dello stesso art. 68.

Ai sensi del comma 11 dello stesso art. 68, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di operatori economici le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Provincia di Pavia che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento od al consorzio.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito indicate come “aggregazioni di retisti”) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile; in particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-soggetto”), l’aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma sia priva di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei requisiti previsti e qualora il contratto di rete gli conferisca mandato per presentare la domanda di partecipazione o l’offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, oppure sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con l’applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso contratto deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante o di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), lett. c), lett. d), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo oppure di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se invece la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 68, comma 12, del Codice, i concorrenti singoli o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo e che già possiedono i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione

che i lavori eseguiti da tali imprese “cooptate” non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori, e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell’art. 68, comma 14, e dell’art. 95, comma 1 lett. d), del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme indicate di seguito è escluso nel caso in cui venga accertata la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara:

- la partecipazione di uno stesso operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di retisti;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente in un’aggregazione di retisti (le imprese retiste che non partecipano all’aggregazione di rete possono invece presentare l’offerta in forma singola o associata).

Non viene disposta l’esclusione se l’operatore economico dimostra che la circostanza della contemporanea partecipazione non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili, di cui rispettivamente alle lettere b), c), d), del comma 2, dell’art. 65 del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; se la consorziata designata è, sua volta, un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o un consorzio di imprese artigiane, è tenuta anch’essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il consorzio stabile che intende eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare consorziate esecutrici, si qualifica alla gara sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate (cd. “cumulo alla rinfusa”).

Se il consorzio stabile intende eseguire i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste ultime devono possedere e comprovare in proprio i requisiti, con la possibilità di utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice in caso di carenza.

Per i consorzi di imprese artigiane e per i consorzi stabili, le consorziate esecutrici e le consorziate che prestano i requisiti devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Il consorzio stabile esegue i lavori in proprio, oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Non costituisce subappalto l’affidamento dei lavori alle proprie consorziate da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e da parte dei consorzi di imprese artigiane.

Come già precisato, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla gara, fermo il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10 CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono stati classificati nelle seguenti categorie:

LAVORI	IMPORTO (Euro)	INCIDENZA (%)
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	1.220.000,00	100,00%
TOTALE	1.220.000,00	100,00%

Ritenuta ogni categoria dei lavori elencati nella Tabella A di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice, a qualificazione obbligatoria, come da parere MIT 3255/2025, vengono richiesti i seguenti requisiti.

Per la partecipazione alla gara

All'operatore economico singolo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice, è richiesto:

- il possesso di un'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria OG 08 (prevalente) per l'importo totale dei lavori, quindi con classifica minima III-bis.

Nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati in consorzio ordinario, ciascun componente deve possedere la qualificazione per i lavori che intende eseguire, per i singoli importi come indicati in precedenza.

Le aggregazioni di rete ed i GEIE seguono la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico deve possedere la qualificazione per ciascuna categoria, oppure deve subappaltare (subappalto "necessario") i lavori per i quali non è in possesso di qualificazione; in tale secondo caso, l'importo dei lavori da subappaltare concorre alla qualificazione nella categoria prevalente OG 8, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice.

Il subappalto "necessario" dei lavori deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

11 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato a corpo, come previsto all'art. 3 del CSA.

12 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice.

Secondo quanto previsto nell'allegato I.3, punto 1, lett. a), al Codice, la procedura di gara avrà durata massima di nove mesi, salvo le deroghe di cui ai punti 4 e 5 dello stesso allegato.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono indicati al paragrafo 24.

14 REQUISITI RICHIESTI

14.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Come già prescritto al paragrafo 9, i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- da tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario;
- dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti;
- dai consorzi di cooperative e dai consorzi tra imprese artigiane, dalle consorziate esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e di cui all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (cosiddetto "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare tali misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se le misure sono ritenute insufficienti ed intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante od un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sono valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che hanno affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione appaltante.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta si impegna, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile,
- una quota pari al 30% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta deve aver assolto, alla data di presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla L. 68/1999, a pena di esclusione dalla gara.

Costituisce requisito necessario dell'offerta l'adozione di misure orientate a:

- garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità

- occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti alla data di presentazione dell'offerta devono presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice.

14.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 10.

14.3 REQUISITI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 10.

15 AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane, risorse strumentali, messe a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale; non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del Codice.

Nel contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto in data certa precedente al termine di presentazione dell'offerta, le parti specificano, come previsto all'art. 26, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice:

- l'oggetto del contratto, cioè le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione alla gara:

- il contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti;
- la dichiarazione dell'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, di impegnarsi verso l'operatore economico ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il DGUE dell'operatore economico ausiliario, compilato nelle parti pertinenti;
- l'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la capacità dell'operatore economico ausiliario di eseguire i lavori nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione di tale requisito di partecipazione alla gara.

E' fatta salva l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice con riguardo ai documenti elencati in precedenza. Il soccorso istruttorio è applicabile anche in caso di mancata allegazione del contratto di avvalimento, a condizione che sia stato sottoscritto, con data certa, prima della data di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, in modo determinato e specifico, delle risorse e dei mezzi prestati all'operatore economico ausiliato, in quanto causa di nullità del contratto stesso.

E' consentito l'avvalimento plurimo, cioè che più operatori economici ausiliari mettano a disposizione risorse e mezzi ad uno stesso operatore economico ausiliato.

E' consentita la partecipazione alla gara sia dell'operatore economico ausiliato, sia dell'operatore economico ausiliario.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentita la partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla gara, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando un termine non prorogabile di dieci giorni per adempiere.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104 del Codice, nel caso in cui l'operatore economico ausiliario si sia reso responsabile di false dichiarazioni, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del Codice, il concorrente deve sostituire l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi qualora la Stazione Appaltante verifichi che tale soggetto ausiliario non soddisfa i criteri di selezione richiesti o che sussistono a suo carico motivi di esclusione: in tal caso, al concorrente verrà assegnato un termine di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di sostituzione da parte della Stazione Appaltante, entro il quale dovrà indicare una nuova impresa ausiliaria e produrre la relativa documentazione (nuovo contratto di avvalimento, nuova dichiarazione, nuovo DGUE, nuova attestazione SOA).

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del D.Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del decreto precedentemente indicato e il momento del deposito del decreto di cui all'art. 47 dello stesso decreto, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non sono previste limitazioni al subappalto delle categorie diverse dalla prevalente.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 109 del Codice, si precisa che ogni lavorazione prevista nel progetto posto a base di gara non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto "a cascata").

E' consentito il subappalto a soggetti che hanno partecipato alla gara in qualità di concorrenti.

Secondo quanto previsto all'art. 119, comma 2, del Codice, il 20% delle prestazioni che si intende o si deve subappaltare è riservato alle piccole e medie imprese, come definite all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'allegato I.1 al Codice; gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

17 GARANZIE RICHIESTE

17.1 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

17.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'aggiudicatario deve costituire in favore della Provincia di Pavia una garanzia definitiva, nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice; ai sensi del comma 4-bis dello stesso art. 53, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

L'aggiudicatario deve stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice.

18 PRESA VISIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI E SOPRALLUOGO

Come indicato in precedenza, il progetto dei lavori è disponibile nella documentazione di gara sulla piattaforma certificata.

E' previsto un sopralluogo obbligatorio assistito nelle aree oggetto di intervento; il sopralluogo, data la particolarità dell'infrastruttura, è sostanziale per la conoscenza dei luoghi e per la corretta formulazione dell'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP, all'indirizzo lavori.pubblici@cmop.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2025.

Data, ora e modalità del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico, in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del proprio documento di identità e di un'apposita delega con la copia del documento di identità del delegante.

Il RUP, od un suo incaricato, rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti; in tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori; in alternativa, ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato che verrà indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio; non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara come già precisato, la mancata esecuzione del sopralluogo.

19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 1 lett. b), della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 in data 30.12.2024, gli operatori economici che partecipano alla gara devono versare un contributo pari ad Euro 165,00 in favore della stessa Autorità.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nella causale di versamento deve essere indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20 TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere redatte esclusivamente in formato elettronico ed inviate alla piattaforma entro le ore 18:00 del giorno 11 LUGLIO 2025.

Non verranno prese in considerazione le offerte od altra documentazione recapitate alla Stazione Appaltante con modalità diverse dalla piattaforma.

Si precisa che l'offerta viene inviata validamente solo dopo il completamento di tutti gli *steps* che formano il percorso guidato sulla piattaforma certificata, pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente a tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con un congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma, a difficoltà di connessione e di trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza; la Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

Ogni concorrente registrato alla piattaforma certificata [acquistitelematici.it](https://www.acquistitelematici.it) può accedere alla procedura di gara e predisporre una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa, tecnica e economica richieste, come precisato nel disciplinare telematico e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in piattaforma un'offerta successiva che sostituisce la precedente, oppure di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.

21 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, è richiesta la presentazione dei documenti indicati nel seguito.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta in modalità digitale da una persona fisica avente la capacità di impegnare legalmente il soggetto concorrente.

L'operatore economico è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e la suddetta imposta è pari ad Euro 16,00 per ogni foglio (ai fini dell'applicazione della bollo, il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 347 del 17 maggio 2021. L'operatore economico può procedere al pagamento alternativamente mediante contrassegno telematico o Modello F24.

La domanda di partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei già costituiti deve essere presentata dal soggetto mandatario e deve indicare tutti i componenti della riunione, nonché gli estremi del mandato.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi non ancora costituiti deve essere presentata da ciascun componente della costituenda associazione.

In caso di imprese già riunite o consorziate, o che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo od in consorzio ordinario, nella domanda di partecipazione deve essere specificato:

- l'impresa che si qualifica come mandataria o capogruppo e quali sono le imprese mandanti o consorziate;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice;
- la quota di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento od al consorzio;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo, consorziati in consorzio ordinario, parti di un contratto di GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione all'associazione, purché entro i limiti consentiti dai propri requisiti di qualificazione.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti o consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta; tali quote possono anche essere modificate, previa autorizzazione del Comune che deve verificare la compatibilità tra le nuove quote ed i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente riunito o consorziato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta "rete-soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta "rete-contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia conforme all'originale del contratto di rete.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l'operatore economico deve dichiarare il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020 come convertito in legge.

Come precisato al paragrafo 3, è stato individuato il CCNL Edile Industria F012 quale applicabile nel presente appalto; gli operatori economici possono indicare un differente CCNL, purchè garantisca le stesse tutele, impegnandosi ad applicarlo per tutta la durata dell'appalto ai sensi del comma 4 dell'art. 11 citato.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l'operatore economico dichiara l'impegno a rispettare i criteri di cui ai "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" adottati con il Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica ("CAM" nel seguito).

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico dichiara:

1. i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati identificativi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta); se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di avere piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara, accettandone il contenuto senza alcuna riserva;
4. di poter eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nei documenti di gara;
5. che l'offerta economica presentata è remunerativa e tale da consentire il ribasso offerto;
6. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione dell'offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
7. di essere a conoscenza che trattasi di un appalto a misura e a corpo;
8. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della manodopera necessari per la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti;
9. che l'offerta formulata tiene conto delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore, nazionali e locali, e degli oneri assicurativi;
10. che l'offerta formulata tiene conto degli eventuali oneri relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione;
11. che l'offerta formulata tiene conto delle spese, delle imposte, delle tasse e dei diritti inerenti e conseguenti l'appalto, a carico del soggetto aggiudicatario;
12. di impegnarsi a rispettare la tempistica di realizzazione delle attività ed a comunicare alla stazione appaltante il loro corretto avanzamento per una precoce individuazione degli scostamenti e l'esecuzione di azioni correttive;
13. i dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007¹
14. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
15. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
16. di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
17. di applicare al personale dipendente lo stesso CCNL e territoriale individuato dalla stazione appaltante, oppure, di applicare al personale dipendente un CCNL e territoriale diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, impegnandosi ad applicarlo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per tutta la sua durata e dichiarando l'equivalenza delle tutele;
18. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
19. di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni relative ai CAM per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" adottati con il Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della

sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, del Codice e di quanto previsto nell'allegato II.3 al Codice, l'operatore economico dichiara:

Tutti gli operatori economici

20. di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. L'inadempimento dell'obbligo comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti.

21. di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante ed alle rappresentanze sindacali aziendali, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti.

22. di non essere incorsi nell'interdizione automatica per l'inadempimento dell'obbligo di consegnare ad una stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2022 come convertito in legge;

23. di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata produzione della relazione di genere comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina inoltre l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Nella domanda di partecipazione alla gara deve inoltre essere specificato se il concorrente intende non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale, anche risultante da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice.

La dichiarazione di diniego dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata: il possesso di segreti tecnici o commerciali non deve essere semplicemente asserito, ma deve essere effettivamente sussistente, e di ciò deve essere dato un principio di prova da sottoporre all'esame della Stazione Appaltante, che non si limiterà a prendere atto di generiche affermazioni di segretezza.

Ai fini della limitazione del diritto di accesso non è sufficiente affermare che il contenuto dell'offerta tecnica attiene al know how aziendale o ad altrettanto generiche cognizioni o competenze possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un'attività, ma è necessario dimostrare che sono presenti nell'offerta informazioni, specificamente individuate, di carattere specialistico, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire vantaggi competitivi, che presentano requisiti di segretezza oggettiva in termini di non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori economici di settore, sottoposte a ragionevoli misure di protezione mediante misure organizzative, tecnologiche o accordi contrattuali.

Verrà assunta una decisione sulla richiesta di oscuramento di parti dell'offerta.

Se l'operatore economico ritiene, motivando, che l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, deve allegare anche una copia sottoscritta dell'offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute riservate.

Nel caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019, devono essere dichiarati gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

L'operatore economico deve presentare la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane, o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c), del Codice, dal consorzio medesimo.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente deve allegare copia conforme all'originale della procura.

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) con il quale viene dichiarata l'assenza dei motivi di esclusione ed attestato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

Ciascun operatore economico che intende partecipare alla gara deve compilare il DGUE REQUEST de generare un DGUE RESPONSE in formato xml e in formato pdf secondo le indicazioni di cui al disciplinare telematico allegato.

Il DGUE RESPONSE deve essere caricato in piattaforma nella fase di sottomissione dell'offerta, nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, imprese aderenti ad un contratto di rete, imprese che abbiano stipulato un contratto di GEIE, ciascun componente dell'associazione deve presentare un proprio DGUE.

Nel caso di indicazione di consorziate esecutrici da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, ciascuna consorziata esecutrice deve presentare un proprio DGUE.

Nel caso di avvalimento, anche il soggetto ausiliario deve presentare un proprio DGUE.

21.3 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono presentare un'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata (od una fotocopia dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in modalità digitale), in grado di documentare il possesso della qualificazione per eseguire le lavorazioni indicate al paragrafo 10.

21.4 DICHIARAZIONE con la quale il concorrente precisa quali lavori intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice: se tale volontà non viene espressamente manifestata, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal concorrente e per esse non potrà essere successivamente rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

E' tassativa l'indicazione di quali categorie di lavorazioni si intende o si deve subappaltare, specificandone la quota percentuale in relazione al valore della relativa categoria.

Non verranno accolte generiche dichiarazioni di subappalto "entro i limiti di legge" od altre formule altrettanto indeterminate.

21.5 DOCUMENTAZIONE comprovante il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della deliberazione n. 598 in data 30.12.2024 della stessa Autorità.

21.6 RELAZIONE, redatta in forma libera, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, descrive le modalità con le quali intendere adempiere agli impegni precisati al paragrafo 21.1, numeri 17), 18), 19).

21.7 Solamente per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, a pena di esclusione, redatto con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Il rapporto deve essere presentato anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

21.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

- Dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per i consorzi stabili, per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane.

- Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.
- Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica.
- Indicazione se il consorzio partecipa in proprio o per conto di consorziate, queste ultime da indicare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione in cui si indica per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

- In caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.
- In caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-bis DEL R.D. 267/1942.

Come indicato al paragrafo 9, il concorrente, se ricorre il caso, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; il concorrente dichiara inoltre di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai

sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942. Il concorrente deve presentare la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE FVOE

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice, è richiesto ai concorrenti di dichiarare il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice. Si veda al paragrafo 30 per le ulteriori precisazioni.

21.11 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione indicata al paragrafo 15.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Sono stati predisposti:

- un modello per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni di cui ai paragrafi 21.1, 21.4, 21.8, 21.9, 21.10: i concorrenti devono utilizzare tale schema editabile per facilitare le operazioni di controllo delle dichiarazioni in sede di gara.

Le dichiarazioni ed i documenti presentati possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 101, comma 3, del Codice.

In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

22 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in una **RELAZIONE** atta a illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Tale relazione, fascicolata e con pagine numerate progressivamente, non può superare le 20 (venti) facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea singola e carattere Times New Roman e può essere corredata da un numero massimo di 6 (sei) allegati - 2 (due) per ogni subcriterio di cui all'offerta tecnica - ciascuno costituito da stralci di elaborati, tavole grafiche e quanto altro necessario per illustrarla graficamente e farne apprezzare compiutamente la qualità.

E' ammesso l'utilizzo di fogli in formato A3 con la precisazione che ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due A4; sono esclusi dal numero massimo di facciate le copertine, gli indici ed i sommari).

Tale relazione deve essere suddivisa nei seguenti capitoli nei quali il concorrente deve descrivere le prestazioni offerte e per ciascuno dei quali verrà espressa una specifica valutazione:

A1 – Definizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in relazione ai materiali ritirati in compensazione.

In questo capitolo il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi significativi che comporranno il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo specifico per l'opera in oggetto, in relazione alla totalità dei volumi di materiale ritirati in compensazione; dovrà, inoltre, essere definito nel dettaglio il piano degli scavi e dovranno essere individuate le aree dove conferire i materiali di cui sopra, fornendo tutti gli elementi necessari a verificare l'effettiva disponibilità delle stesse e la relativa capacità di acquisire la totalità dei volumi di materiale ritirati in compensazione.

A2- Misure di sicurezza all'interno del cantiere adottate in relazione ai possibili eventi di piena del torrente Staffora

In questo capitolo il concorrente dovrà evidenziare quali provvedimenti adotterà all'interno del cantiere per garantire un adeguato livello di sicurezza relativamente ai possibili eventi di piena del torrente Staffora (ubicazione delle attrezzature, dei materiali, degli accessi, delle aree di segnalazione e baraccamento, organizzazione del cantiere). In questo capitolo il concorrente potrà proporre migliorie tecniche e funzionali al piano di sicurezza e coordinamento previsto nel progetto esecutivo.

A3- Know how del concorrente

In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere in dettaglio l'esperienza maturata relativamente a lavori

di manutenzione su opere idrauliche analoghe a quelle oggetto dell'appalto; in particolare dovranno essere evidenziati n. 2 (due) lavori realizzati nell'ultimo quinquennio indicandone i dati significativi (stazione appaltante, estremi contratto, descrizione lavoro, importo lavoro, durata lavoro, quota parte realizzata dal concorrente, ...).

I concorrenti devono descrivere ogni prestazione che forma il complesso dell'offerta tecnica all'interno di uno specifico dei precedenti capitoli della RELAZIONE, per consentire una valutazione certa ed univoca di ogni componente in esame.

Nel caso in cui la trattazione di uno stesso argomento dell'offerta tecnica generi ambiguità di attribuzione, essendo riconducibile a più capitoli della RELAZIONE senza che vi sia un esplicito riferimento, la valutazione verrà ricondotta al capitolo per il quale è previsto il punteggio minore.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda partecipazione alla gara di cui al paragrafo 21.1.

L'offerta tecnica integra la documentazione posta a base di gara ai fini contrattuali.

Né la documentazione amministrativa, né l'offerta tecnica possono contenere riferimenti diretti od indiretti ai prezzi od al ribasso offerto, pena l'esclusione dalla gara.

23 OFFERTA ECONOMICA

Il DOCUMENTO DI OFFERTA deve essere presentato utilizzando il modulo fornito dalla Stazione Appaltante.

Il DOCUMENTO DI OFFERTA deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda partecipazione alla gara di cui al paragrafo 21.1.

Nel DOCUMENTO DI OFFERTA devono essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice:

- l'importo offerto e il ribasso percentuale
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- i costi della manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Il concorrente può presentare un'offerta che indichi un costo della manodopera inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante, purchè dimostri che il ribasso complessivo offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Nel caso di riduzione del costo della manodopera rispetto all'importo individuato dalla Stazione Appaltante devono essere allegate adeguate **GIUSTIFICAZIONI**, che saranno oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 lett. a), del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

E' consentito indicare il ribasso percentuale utilizzando fino a cinque cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta (offerta in rialzo).

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

24 CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il contraente è individuato con il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo di cui all'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai punteggi che seguono, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice.

CRITERI DI VALUTAZIONE	MASSIMO PUNTEGGIO CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA		OFFERTA TECNICA Punti 80
A1 – Definizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in relazione ai materiali ritirati in compensazione.	30	
A2- Misure di sicurezza all'interno del cantiere adottate in relazione ai possibili eventi di piena del torrente Staffora	30	
A3- Know how del concorrente	20	
OFFERTA ECONOMICA		OFFERTA ECONOMICA Punti 20
B – Sconto percentuale sull'importo posto a base di gara	20	
TOTALE	100	100

24.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'offerta tecnica è attribuito da una Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione elencati di seguito, a ciascuno dei quali corrisponde un peso; la somma dei pesi è pari a 80.

CRITERI DI VALUTAZIONE		
A1	<u>Definizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in relazione ai materiali ritirati in compensazione.</u> Il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi significativi che comporranno il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo specifico per l'opera in oggetto, in relazione alla totalità dei volumi di materiale ritirati in compensazione; dovrà, inoltre, essere definito nel dettaglio il piano degli scavi e dovranno essere individuate le aree dove conferire i materiali di cui sopra, fornendo tutti gli elementi necessari a verificare l'effettiva disponibilità delle stesse e la relativa capacità di acquisire la totalità dei volumi di materiale ritirati in compensazione. CRITERIO MOTIVAZIONALE Sarà assegnato un punteggio maggiore all'offerta tecnica che risulterà maggiormente coerente, completa, ammissibile dal punto di vista tecnico-amministrativo e sostenibile (stipula di accordi, contratti, possesso di permessi, ..).	Punti 30
A2	<u>Misure di sicurezza all'interno del cantiere adottate in relazione ai possibili eventi di piena del torrente Staffora</u> Il concorrente dovrà evidenziare quali provvedimenti adotterà all'interno del cantiere per garantire un adeguato livello di sicurezza relativamente ai possibili eventi di piena del torrente Staffora (ubicazione delle attrezzature, dei materiali, degli accessi, delle aree di segnalazione e baraccamento, organizzazione del cantiere). In questo capitolo il concorrente potrà proporre migliorie tecniche e funzionali al piano di sicurezza e coordinamento previsto nel progetto esecutivo. CRITERIO MOTIVAZIONALE	

	Sarà assegnato un maggior punteggio all'offerta tecnica che meglio propone e illustra misure volte a migliorare la sicurezza all'interno delle aree di cantiere, prevedendo un approccio gestionale basato su prassi consolidate, già adottate in casi analoghi a quello oggetto dell'appalto.	Punti 30
A3	<u>Know how del concorrente</u> Il concorrente dovrà descrivere in dettaglio l'esperienza maturata relativamente a lavori di manutenzione su opere idrauliche analoghe a quelle oggetto dell'appalto; in particolare dovranno essere evidenziati n. 2 (due) lavori realizzati nell'ultimo quinquennio indicandone i dati significativi (stazione appaltante, estremi contratto, descrizione lavoro, importo lavoro, durata lavoro, quota parte realizzata dal concorrente, ...). CRITERIO MOTIVAZIONALE Sarà assegnato un maggior punteggio all'offerta tecnica che meglio dimostra e illustra l'esperienza maturata dal concorrente relativamente a lavori di manutenzione su opere idrauliche analoghe a quelle oggetto dell'appalto, evidenziando lavori eseguiti per conto di Enti competenti su reticoli fluviali analoghi a quello oggetto dell'appalto.	Punti 20

24.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti esprimendo giudizi sugli elementi qualitativi indicati in precedenza.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte in una o più sedute riservate; ciascun Commissario, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1 secondo la seguente graduazione:

- offerta ottima = 1
- offerta di significativa qualità = 0,9
- offerta più che adeguata = 0,8
- offerta adeguata = 0,7
- offerta soddisfacente = 0,6
- offerta che presenta elementi di interesse = 0,5
- offerta che presenta limitati elementi di interesse = 0,4
- offerta che presenta elementi di interesse molto limitati = 0,3
- offerta che presenta scarsi elementi di interesse = 0,2
- offerta che presenta non significativi elementi di interesse = 0,1
- offerta che non presenta alcun elemento di interesse = 0

La Commissione giudicatrice, se lo riterrà utile, ricorrerà all'espressione di coefficienti intermedi.

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari per ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procede alla verifica di superamento della soglia di sbarramento fissata a punti 45 (quarantacinque).

Anche in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 45 è necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica".

Verificato il superamento della soglia di sbarramento, si procede a una operazione di "riparametrizzazione", cioè l'attribuzione del valore massimo per criterio al miglior punteggio conseguito, assegnando un coefficiente C(o)_i pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie.

I coefficienti C(o)_i, e relative medie, sono approssimati alla terza cifra decimale: si approssima *per*

arrotondamento la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventa 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventa 12,346; 12,6789 diventa 12,679).

Ad esempio, la valutazione di un elemento X al quale è stato assegnato un peso pari a 20, per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO X	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNTEGGIO
CONCORRENTE 1	1	0,9	1	0,967	1	20	20
CONCORRENTE 2	0,6	0,7	0,7	0,667	0,69		13,8
CONCORRENTE 3	0,9	1	0,9	0,933	0,965		19,3

24.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente C_{prezzo} , calcolato mediante la seguente Formula di interpolazione bilineare:

1. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo è minore/uguale della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$C_i = X * R_i / Asoglia$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al *singolo partecipante*

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

$Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) *dei concorrenti*

$X = 0,80$

2. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo è *maggiore* della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$C_i = X + (1,00 - X) * [(R_i - Asoglia) / (R_{max} - Asoglia)]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al *singolo partecipante*

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

$Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) *dei concorrenti*

$X = 0,80$

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più *conveniente*

24.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo- compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$
-------	---	--

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n.

25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

26 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Sarà resa nota ai concorrenti, tramite la piattaforma certificata, la data in cui si svolgerà ogni fase della gara; con la stessa modalità verranno comunicate eventuali variazioni del calendario dei lavori e data informazione delle operazioni eseguite.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Come già indicato al paragrafo 1, la piattaforma garantisce l'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, il rispetto del principio di trasparenza, l'intangibilità del contenuto delle offerte, il tracciamento di ogni azione eseguita senza possibilità di alterazioni: per tali motivi, le operazioni avvengono alla sola presenza del seggio di gara e non sono effettuate sedute pubbliche.

La Stazione Appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete, bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 27.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della gara, di fornire informazioni e di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

Le omissioni, le inesattezze e le irregolarità sono sanabili laddove non si accompagnino ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti o elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole, a titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ed anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'operatore economico viene escluso dalla gara ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice.

Se l'operatore economico produce dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

28 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Sono comunicate ai concorrenti ammessi alla gara, tramite la piattaforma, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante procede all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche, che vengono consegnate alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice esamina e valuta le offerte presentate dai concorrenti ed assegna i punteggi applicando i criteri e le formule indicati in precedenza. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La Stazione Appaltante rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara.

Al termine delle operazioni, la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza, e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora

del sorteggio, che si terrà in seduta pubblica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, l'offerta sarà considerata anormalmente bassa se si verificheranno contemporaneamente tutte le tre seguenti condizioni:

- 1) qualora i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica abbiano superato contemporaneamente i cinque sesti dei rispettivi punteggi massimi previsti nel disciplinare;
- 2) qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0,0045 (previsto nel documento pubblicato da ITACA "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative" in data 19.2.2015, indicazioni che si intendono qui integralmente richiamate) all'importo dei lavori a base d'appalto al netto degli oneri della sicurezza;
- 3) qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera inferiore all'importo stimato in progetto ed indicato al paragrafo 5.

In ogni caso, come già precisato al paragrafo 23, se il costo della manodopera indicato dal concorrente è inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante devono essere allegate all'offerta adeguate **GIUSTIFICAZIONI** che saranno oggetto di verifica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30 VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC.

L'aggiudicazione dell'appalto può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario, avviene mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sono precisate informazioni generali su FVOE Operatore Economico ed è possibile scaricare il “FVOE 2.0 – Manuale utente per Operatore Economico”.

Si rammenta che la consultazione del fascicolo elettronico non è libera: la Stazione Appaltante potrà chiedere, in corso di gara o successivamente, l'accesso al fascicolo elettronico, e l'operatore economico, che riceve una notifica, deve consentire la visione dei documenti contenuti con la massima urgenza.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità connessi al FVOE, l'aggiudicazione potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ed il rispetto di quanto indicato nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 21.6.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto per giustificati motivi di pubblico interesse, o se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del Codice:

- il contratto d'appalto verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.

La data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto, a seguito di richiesta motivata dell'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste all'art. 117 del Codice e quanto specificato al paragrafo 17.2.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del nuovo contratto sono a carico del nuovo esecutore.

31 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati ai lavori;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di un'apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

32 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

33 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

35 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.

Si riassumono di seguito le cause di non ammissione o di esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione e di esecuzione;
- la presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione;
- la sottoscrizione della documentazione di gara apposta da un soggetto privo della capacità giuridica di vincolare il concorrente;
- la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di integrare o regolarizzare, nei casi consentiti, la documentazione presentata;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate;
- in relazione ai requisiti di ordine generale, la constatazione dell'esistenza di una condizione che pregiudica o preclude al concorrente la possibilità di partecipare alla gara o di contrarre con la pubblica amministrazione;
- la sopravvenienza di cause sospensive della capacità tecnico-organizzativa;
- la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento entro il termine di presentazione delle offerte;
- la presentazione di offerte subordinate a riserve od a condizioni, indeterminate, parziali, riferite ad altre offerte, in aumento;
- la presentazione di offerte irregolari, secondo la definizione di cui all'art. 33, comma 8, del Codice;
- la presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice;
- la mancata presentazione dell'offerta economica, o la sua presentazione in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge speciale di gara;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte valutate in via definitiva come anormalmente basse a conclusione del sub-procedimento di verifica;
- la mancata presentazione del rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 21.7 per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti;
- la mancata esecuzione del sopralluogo obbligatorio.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque impregiudicata la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto per giustificati motivi di interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.108, comma 10, del Codice; tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare.

Nella procedura di gara è rispettato il principio di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le norme concernenti le procedure di gara e con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto, disciplinato dalla legge, e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati raccolti potranno essere comunicati a personale dell'Ente per ragioni di servizio, ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, ad altri enti pubblici, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge, agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) si informa che:

Trattamento

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati, ed applicata a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

A seguito della raccolta dei dati personali avrà inizio il loro trattamento da parte di questo Ente.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente ed in relazione al procedimento di gara

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese C.F.: 95002050185) con sede in Piazza Umberto I°, 9 - 27057 Varzi (PV), PEC cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it.

Responsabile del Trattamento e della Protezione dei Dati

Il Responsabile del trattamento e della Protezione dei Dati Personali di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese è l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681

E-mail: cmoltrepopavese@gdpr.nelcomune.it

Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Il Responsabile Unico del Progetto
Stefania Camerini